



Comune di Galliciano Prov. Lucca

Via D. Bertini n. 2 – tel. 0583-73071 pec: comunegalliciano@postacert.toscana.it

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2021 – STRALCIO ECONOMICO

Il giorno ventisei (26) del mese di ottobre dell'anno 2021, presso la sede del comune di Galliciano, ha avuto luogo l'incontro tra:

1) la delegazione trattante in rappresentanza dell'Ente, costituita con la deliberazione di giunta comunale n. 68 del 14/06/2018, nelle seguenti persone:

Presidente: Dott. Francesco Borghesi – segretario comunale

Componenti:

- Manuela Torelli – responsabile settore Finanziario
- Alessandro Bertoncini – responsabile settore Urbanistica – SUE – Manutenzione
- Francesca Biagioni – responsabile settore Lavori Pubblici
- Giuly Santino – responsabile settore Amministrativo

2) la Delegazione in rappresentanza della parte sindacale nelle seguenti persone :

RSU – Massimo Tamagnini
RSU – Riccardo Dini Baldaccini

I sotto indicati rappresentanti territoriali delle OO.SS. di categoria firmatarie del vigente CCNL

per CISL – Giulio Baldacci
per CGIL – Sauro Bonaldi
per UIL Fpl – Giorgio Merlini e Lino Di Clemente

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 12 aprile 2021 avente ad oggetto "Indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa relativa al personale dipendente nonché per la costituzione del fondo di parte variabile anno 2021", esecutiva;

Vista l'Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo parte giuridica per il triennio 2021/2023 e stralcio economico 2021 sottoscritta tra le parti il 5 luglio 2021;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 114 del 30 settembre 2021 con la quale si è proceduto all'approvazione della nuova struttura organizzativa dell'ente che si sostanzia in n. 5 aree;

Vista la nuova ipotesi di CDI firmata in data 15 ottobre 2021 presso il Comune di Galliciano;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 25/10/2021 che autorizzava la delegazione trattante di parte pubblica alla firma definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo parte normativa 2021/2023 - utilizzo fondo risorse decentrate annualità 2021.

Le parti, dopo le verifiche di competenza, sottoscrivono il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (di seguito anche "CCDI") 2021/2023 – stralcio economico del comune di Galliciano per l'anno 2021, con le premesse che seguono.

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto "Funzioni Locali" per il triennio 2016-2018 stipulato in data 21 maggio 2018.

Visti, in particolare, gli artt. 7 e 8 del sopra citato CCNL che disciplinano rispettivamente i soggetti, le materie, i tempi e le procedure della contrattazione collettiva integrativa.

Visti altresì gli articoli 67 e 68 del predetto CCNL che disciplinano la costituzione e l'utilizzo del fondo risorse decentrate.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 71 dello stesso CCNL, la nuova disciplina sui fondi sostituisce integralmente tutte le discipline in materia dei precedenti CCNL, che devono pertanto ritenersi disapplicate, fatte salve quelle espressamente richiamate nelle nuove disposizioni.

Visto l'articolo 31, commi 2, 7 e 32 del CCNL del 22 gennaio 2004, espressamente richiamati dall'art. 67 del CCNL 2016-2018.

Visto il CCDI siglato in data 24 dicembre 2018 concernente l'applicazione degli istituti del trattamento giuridico ed economico previsti dal CCNL del comparto "Funzioni locali", più volte citato.

Dato atto che la disciplina introdotta con la precedente contrattazione e di istituti giuridici regolati dal vigente CCDI risultano essere coerenti con i principi dettati dal D.Lgs. 150/2009 e con il D.Lgs. 75/2017.

Vista la legge 23 dicembre 2014 n. 190.

Visto l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, il quale dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Vista la circolare n.12 del 23 marzo 2016 della Ragioneria Generale dello stato avente ad oggetto "Enti ed organismi pubblici – bilancio di previsione per l'esercizio 2016 – Circolare MEF-RGS n.32 del 23

dicembre 2015 – Ulteriori indicazioni” ed in particolare la scheda telematica I.3 – Contrattazione integrativa, che dà indicazione in merito all'applicazione dell'art. 1 c. 236 della legge 208/2015.

Visto l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, il quale dispone che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”

Visto l'art. 33, comma 2 ultimo periodo, del decreto legge 34/2019, convertito in legge 58/2019, il quale prevede che il “limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti:

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Durata e ambito di applicazione


(Art. 8 CCNL 21/5/2018)

1. Il presente contratto integrativo, predisposto ai sensi dell'art. 8 del CCNL del comparto “Funzioni locali” del 21 maggio 2018, ha per oggetto le materie di cui all'art. 7, comma 4, e disciplina i criteri di ripartizione delle risorse disponibili di cui all'art. 68, comma 1, dello stesso CCNL; salvo diversa decorrenza specificatamente indicata, le clausole contrattuali entrano in vigore dalla data di stipula e conservano efficacia sino al 31 dicembre 2021 e, comunque, fino alla stipulazione del contratto decentrato successivo.
2. Il presente contratto non può comunque mantenere norme in contrasto con i contratti collettivi nazionali di lavoro per cui, al variare dei medesimi, le parti si impegnano a rivedere le clausole contenute nel presente contratto al fine di adeguarle al nuovo contesto normativo.
3. Il diverso utilizzo delle risorse fra i vari istituti, concordato fra le parti, che non comporti aumenti del fondo, non costituisce modifica al presente contratto.
4. Il presente contratto decentrato si applica, ove non sia espressamente disposto diversamente, a tutto il personale dipendente del Comune di Galliciano con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, ivi compreso il personale comandato, distaccato o utilizzato a tempo parziale.
5. Il presente contratto si applica altresì al personale assunto con contratto di formazione lavoro.
6. Il fondo complessivo destinato alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività è unico e comune per tutto il personale ed è gestito secondo le clausole previste dal presente contratto decentrato.
7. I servizi dell'Ente attuano le decisioni delle parti definite dal presente contratto senza ulteriori autorizzazioni da parte degli organi di governo essendo il CCDI immediatamente esecutivo dalla relativa sottoscrizione.

Art.2

Costituzione del fondo per le risorse decentrate

(Art. 67 CCNL 21/5/2018)



3

1. Il fondo per le risorse decentrate, di seguito indicato per brevità anche "fondo", è determinato annualmente dall'amministrazione comunale con i criteri previsti dall'art.67 del CCNL del 21 maggio 2018.
2. La costituzione del fondo di cui al precedente comma 1, trattandosi di puro atto gestionale, è disposta dal responsabile del competente settore in conformità agli indirizzi espressi dalla giunta comunale.
3. In riferimento a quanto espresso dal precedente comma 2, le parti prendono atto che, con deliberazione della giunta comunale n. 47 del 22/04/2021, è stata, tra l'altro, prevista l'integrazione del fondo con le risorse variabili di cui all'art. 67, comma 4, del CCNL del 21 maggio 2018 (ai sensi del comma 3, lettera h, dello stesso articolo) per l'importo complessivo di € 24.607,58.

Art.3

Criteri e fattispecie per l'individuazione e corresponsione indennità previste dal CCNL del 21 maggio 2018 (artt.23, 24, 56-quinques, 56-sexies, 70 bis e 70-quinques)

1. Le parti confermano i criteri ed i valori delle indennità previste nel presente articolo, come stabiliti dall'art.9 e segg. del CCDI 2021/2023 sottoscritto il 26/10/2021.

Art.4

Criteri per la ripartizione delle risorse disponibili (art.68 CCNL del 21 maggio 2018)

1. Le parti prendono atto che, per l'anno 2021, l'importo complessivo del fondo è pari a € 120.776,40, costituito nel rispetto del limite dell'anno 2016, come da prospetto allegato sub A);
2. Le risorse stabili, aventi carattere di fissità e continuità di cui all'art. 67, commi 1 e 2, del CCNL del 21 maggio 2018, sono destinate al finanziamento:
 - a) delle progressioni economiche orizzontali;
 - b) dell'indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 21 gennaio 2004;
 - c) delle indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica di cui all'art. 37 del CCNL del 6 luglio 1995.
3. Le parti, in base a quanto indicato ai precedenti commi, prendono atto che le risorse attualmente disponibili per la contrattazione integrativa 2021 sono pari a € 84.671,65, oltre gli incentivi di cui al successivo art. 5, e vengono suddivise come da prospetto allegato sub B).
4. Le parti confermano per l'anno 2021 la disciplina per l'erogazione dei compensi per la performance organizzativa ed individuale e della differenziazione del premio individuale come prevista dall'art. 21 e segg. del CCDI 2021/2023 sottoscritto il 26/10/2021, per cui è destinato l'importo complessivo di € 37.140,16, di cui € 32.311,94 per la performance organizzativa ed € 4.828,22 per la performance individuale.

Art. 5

Incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge (art. 67, comma 3, lett. c) e art. 68, comma 2, lett. g), CCNL 21/5/2018)

1. Sono di seguito richiamate le forme di incentivazione che, per espressa previsione di legge, consentono contrattualmente di attivare risorse da destinare al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane:
 - a) compensi per le funzioni tecniche ex art.113 del D.Lgs. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici") con le modalità definite dallo specifico regolamento – risorse presunte previste in € 20.987,00, che, ai sensi del 1° comma del citato art.113 trovano copertura negli specifici stanziamenti di bilancio;
 - b) compensi per attuazione accordi di collaborazione, sponsorizzazioni etc. (art.43 legge 449/1997) nei limiti e con le modalità previste dallo specifico regolamento comunale) – risorse presunte previste in € 0,00;
 - c) compensi derivanti dalle risorse conseguenti i piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.16, commi 4, 5 e 6, del D.L. 98/2011) - risorse presunte previste in € 0,00;

- d) diritti e oneri destinati a finanziare l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario (art. 32, comma 40, del D.L. 269/2003 convertito nella legge 326/2003) - risorse presunte previste in € 0,00;
 - e) incentivi per il recupero del gettito IMU e TARI, ai sensi dell'art.1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018 n.145, nei limiti e con le modalità dello specifico regolamento comunale - risorse presunte previste in € 3.620,58.
2. I compensi di cui al comma 1 non sono rilevanti ai fini del superamento del limite complessivo dell'ammontare delle risorse decentrate di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017.

Art.6

Progressioni economiche all'interno della categoria (art. 7, comma 4, lettera c e art.16 CCNL 21/5/2018)

1. Le parti convengono di confermare i criteri stabili dall'art.13 e segg. del CCDI 2021/2023 sottoscritto il 26/10/2021 per la definizione delle procedure per le progressioni economiche orizzontali per l'anno 2021.
2. Le risorse economiche destinate, per l'anno 2021, all'applicazione dell'istituto ammontano a € 6.093,91.
3. Per l'anno 2021 le parti convengono di riservare la progressione, nel limite dell'importo di cui al precedente comma 2, con effetto dal 1° gennaio 2021, a favore del 50% dei dipendenti aventi diritto alla progressione, fino ad un massimo del 50% degli aventi diritto di categoria "C" ed un massimo del 50% degli aventi diritto di categoria "D".

Art.7

Criteri per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato ai titolari di posizione organizzativa

1. Le parti convengono di confermare i criteri stabiliti dall'art. 19 del CCDI 2021/2023 sottoscritto il 26/10/2021 per la definizione dei criteri per l'erogazione della retribuzione di risultato ai titolari di P.O.

Art.8

Criteri generali per l'attribuzione dei premi correlati alla performance

1. A ciascun settore è assegnato uno specifico budget di salario accessorio destinato all'applicazione del regime di premialità al personale dipendente, stabilito secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 18 del CCDI 2021/2023 sottoscritto il 26/10/2021.

Art. 9

Lavoro straordinario

1. L'effettuazione del lavoro straordinario può avvenire solo previa autorizzazione formale, debitamente motivata, da parte del responsabile dell'area ed è finalizzata a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali, straordinarie, non prevedibili né programmabili.
Il fondo per il lavoro straordinario, determinato nell'importo complessivo di € 3.650,00.
Ad esclusiva domanda del dipendente interessato il lavoro straordinario preventivamente autorizzato può essere fruito come riposo compensativo o tramite l'istituto della banca delle ore, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali in materia.

Art. 10

Norme transitorie e finali

1. Le parti si impegnano reciprocamente, per i rispettivi ruoli, all'attuazione di quanto previsto nel presente CCDI al fine di garantire l'applicazione degli istituti ivi previsti precedente, nell'interesse dell'Ente, della comunità locale di riferimento e, attraverso la valorizzazione delle professionalità e la previsione del sistema premiante, del personale dipendente.
2. Per tutto quanto non previsto si rinvia ai contratti collettivi nazionali vigenti ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.



5

Firmato:

Francesco Borghesi

Manuela Torelli

Alessandro Bertoncini

Francesca Biagioni

Giuly Santino

Massimo Tamagnini

Riccardo Dini Baldaccini

Giorgio Merlini

Lino di Clemente

Giulio Baldacci

Sauro Bonaldi